



PENE VIDARI - TARDIVO
GIUNIPERO DI CORTERANZO
G. MORONE ASSOCIATI

URS Repertorio n. 376.980

Raccolta n. 26.357

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di volontariato "AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO" tenutasi il giorno 20 ottobre 2020, in seconda convocazione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre,
(20/10/2020)

in Torino, presso la sede dell'associazione, piazza Castello n. 209,
alle ore sedici e quarantacinque minuti circa.

Io, dott. Giuseppina MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta dell'associazione infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di volontariato

"AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO",

qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di modifiche statutarie per il recepimento della normativa sul Terzo Settore (D.Lgs. 3/7/2017, n. 117 e ss.mm.ii.), con adozione di un nuovo statuto.
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I
di Torino
il 12/11/2020
al n. 45722 serie 1T

OMISSIS

Il nuovo testo dello statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

La componente richiede per il presente verbale l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al componente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore diciassette e dieci minuti circa.

Consta il presente verbale di due fogli scritti, da persone di mia fiducia, per sette pagine intere e quanto alla ottava sin qui.

All'originale firmato:

Anna Maria MASTROIANNI ALICANDRI

Giuseppina MORONE

Allegato “A” al repertorio n. 376.980/26.357

Statuto dell’organizzazione di volontariato “Amici dell’Archivio di Stato di Torino organizzazione di volontariato”

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita in forma di associazione conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” e s.m.i., l’organizzazione di volontariato “Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino organizzazione di volontariato” siglabile “Amici ASTo Odv” (più oltre anche l’“Associazione”).
2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente Terzo settore) a seguito dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e della conseguente iscrizione dell’Associazione nello stesso.
3. L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Torino, piazza Castello n. 209.
4. La durata dell’Associazione è indeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza prevista all’articolo 11 del presente statuto.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L’Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - a) promuovere presso i propri soci e la collettività in generale la conoscenza e la salvaguardia della memoria documentaria territoriale, la cui tutela compete all’Archivio di Stato di Torino;
 - b) sensibilizzare alla riscoperta delle radici storico-culturali in senso lato, intesa come conferma di identità e certezza del futuro;
 - c) porsi come riferimento culturale ed operativo per gli appassionati cultori del settore e collaborare con enti e associazioni aventi fini analoghi.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, ai sensi degli articoli 5 e 32 del Codice del Terzo settore, di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) dell’articolo 5 del Codice del Terzo settore);
 - 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore (lettera i) del medesimo articolo 5).
2. Nello specifico, l’Associazione si propone di:
 - a) promuovere la raccolta di mezzi finanziari necessari alla formazione e attuazione di progetti di studio e di ricerca nonché di valorizzazione e integrazione del patrimonio custodito dall’Archivio di Stato di Torino, anche mediante interventi di restauro e l’acquisto di opere, documenti e oggetti;
 - b) concorrere alle dette attività anche mediante la collaborazione a convegni, mostre ed eventi in genere nonché la promozione di pubblicazioni;
 - c) organizzare conferenze, lezioni, visite guidate ed eventi, in accordo con la direzione dell’Archivio di Stato di Torino;
 - d) promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento dell’Archivio;

e) dedicare particolare attenzione a favorire l'accessibilità al patrimonio culturale per le persone disabili.

Di tutte le predette attività il Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il Comitato scientifico e assunto il parere del Direttore dell'Archivio di Stato di Torino, dovrà attentamente valutare l'effettiva qualità nonché il valore critico e storico.

L'Associazione si propone, inoltre, in caso di necessità, di fornire attività di supporto nell'apertura al pubblico dell'Archivio di Stato di Torino nonché servizi integrativi di collaborazione nell'organizzazione di convegni, mostre ed eventi in genere.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e delle persone aderenti degli enti associati, in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del Codice del Terzo settore.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dalle norme vigenti e l'Assemblea dei Soci deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (come previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario nonché per la responsabilità civile verso i terzi i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

10. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta o per realizzare interventi a sostegno dell'Archivio di Stato di Torino mediante finanziamenti appositamente finalizzati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento dei propri scopi ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;

- d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi degli articoli 7 e 33 del Codice del Terzo settore);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore;
 - g. ogni altra entrata o provento relativi alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo settore e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Possono essere ammessi quali soci le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato. Possono altresì essere ammessi quali soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'Associazione.
2. I soci sono tutti coloro che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, prestando la propria attività in modo leale, spontaneo e gratuito. I soci provvedono annualmente al pagamento delle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.
- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo fissato dalla legge.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e le cause di esclusione di cui all'articolo 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato. La richiesta di ammissione delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni o da deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi novanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purchè iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, purchè iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa stabilita. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi e cariche dell'Associazione

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Direttore;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere;
- h) il Comitato Scientifico;
- i) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l) l'Organo incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

E' inoltre consentita la nomina di cariche onorarie.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, fatti salvi i casi consentiti dalla legge.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, entro i limiti e le condizioni fissate dall'articolo 24, comma terzo, del Codice del Terzo settore.
4. I soci possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, se questi è assente, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.
6. L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, all'indirizzo all'uopo comunicato dal socio, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, in proprio o per delega, tutti i soci, se tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione e purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riportate in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Assemblea appositamente eletto ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea. In detto verbale potranno essere riassunti, a richiesta, gli interventi.
10. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea dei Soci convocata per la modifica dello Statuto, per l'assunzione della delibera di scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio della stessa. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approva il bilancio;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) nomina tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo, stabilendone l'eventuale compenso nei casi di cui all'articolo 30 comma 5 del Codice del Terzo settore, e ne dispone la revoca;
 - e) nomina, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui i revisori siano esterni all'Associazione e ne dispone la revoca;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, nonché eventuali altri regolamenti la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
 - h) delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - i) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - l) determina, se del caso, i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 6, dallo statuto;
 - m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili ai soci ed inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci si effettua con le modalità previste dall'articolo 9.
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, con la presenza e il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci, sia in prima sia in seconda convocazione.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici Consiglieri scelti tra i soci persone fisiche ovvero tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I Consiglieri durano in carica tre anni, scadenti in coincidenza con l'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza.
2. L'Assemblea dei Soci che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, il Tesoriere, il Segretario. Il Consiglio Direttivo nomina altresì i membri del Comitato scientifico.

4. Se durante il mandato, per qualsiasi ragione, vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci successiva, che sarà chiamata a deliberare in merito alla ratifica della nomina ovvero all'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni. I Consiglieri così nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla nomina di nuovo Consiglio Direttivo.

6. Le cariche di Consigliere, Presidente, Vicepresidente, Direttore, Tesoriere, Segretario e membro del Comitato scientifico sono ricoperte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro gli eventuali limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Soci ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea dei Soci. In particolare, a titolo esemplificativo, esso svolge le seguenti attività:

a) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

b) redige e presenta all'Assemblea dei Soci la bozza del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto, e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore;

c) delibera sulle domande di nuove adesioni;

d) delibera sull'esclusione dei soci;

e) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto;

f) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

g) ha facoltà di nominare tra i suoi membri responsabili di progetti o iniziative ritenuti di particolare interesse, affidandone, se del caso, anche la gestione amministrativa.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro Consigliere allo scopo nominato dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza, da motivare nel verbale, la convocazione può essere effettuata in via telematica o telefonica almeno ventiquattro ore prima della riunione. In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè in tal caso sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le delibere assunte dal Consiglio Direttivo vincolano tutti i Consiglieri anche assenti o dissenzienti.

13. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

16. Il Direttore dell'Archivio di Stato di Torino partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di proporre linee di indirizzo ed esprimere pareri.

17. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di esprimere pareri e di proporre spunti programmatici, un rappresentante di ogni ente senza scopo di lucro che si impegni a sostenere le attività progettuali dell'Associazione con un contributo di almeno centomila euro.

Art. 13 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Permane in carica tre anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali ed è riconfermabile. Fa parte di diritto del Comitato scientifico.

Il Direttore coadiuva il Consiglio Direttivo nella gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione e nella predisposizione dei progetti di bilancio sottoposti al Consiglio Direttivo. Può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a firmare i contratti, ordinare e liquidare le spese, disporre i relativi pagamenti. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari di concerto con il Presidente, riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile.

Il Direttore svolge compiti di proposta e di impulso in merito alle finalità statutarie dell'Associazione, predisporre, d'intesa con il Comitato scientifico, i progetti culturali e formula il programma di attività annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali, provvedere alla tenuta dei registri e conservare la documentazione relativa.

Art. 16. Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Provvede a mantenere i rapporti col Presidente, col Direttore, con l'Organo

di Controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, dando esecuzione a tutte le occorrenti operazioni bancarie.

Art. 17. Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri, anche non Soci, compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra docenti, funzionari delle soprintendenze e istituti culturali, esperti, studiosi ed appassionati cultori delle discipline delle materie archivistiche, della storia, dell'arte, dell'architettura, del restauro, della conservazione e della tutela del patrimonio culturale. Ne fa parte di diritto il Direttore ai fini del necessario coordinamento con il Consiglio Direttivo. Ne è inoltre membro di diritto il Direttore dell'Archivio di Stato di Torino.

Il Comitato scientifico opera gratuitamente e coadiuva il Direttore nella stesura del programma di attività annuale, esprimendosi in merito a iniziative di studio e di ricerca.

Il Comitato scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

Art. 18. Organo di Controllo.

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'incarico di revisione legale dei conti di cui all'articolo 19 del presente statuto, nei casi di nomina ivi previsti, può essere attribuito all'Organo di Controllo, se esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'Organo di Controllo potranno svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, quali ad esempio la videoconferenza o l'audioconferenza, che consentano la piena e consapevole partecipazione di tutti i membri ed il tempestivo trasferimento dei documenti.

Art. 19. Revisione legale dei conti.

1. L'Assemblea dei Soci, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni, scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.

Art. 20. Libri sociali obbligatori

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro dei soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo.

2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 21. Scioglimento.

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

2. In caso di scioglimento ovvero di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.

Firmato:

Anna Maria MASTROIANNI ALICANDRI

Giuseppina MORONE